



FNOMCeO

FNOMCEO 13/07/09  
RGP.0007779 2009  
CI. 01.09.01/1

Prot. N° .....

Rd. Nota:

Resp. Proced.

- Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.

- Dr.ssa Lucia Castigliego

Roma,  
COMUNICAZIONE N. 25

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

LORO SEDI

OGGETTO:

Sentenza Cassazione n. 12814/09.

L'Ordine di Modena, che ringraziamo per la collaborazione, ci ha trasmesso copia della sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro – n. 12814 del 3 giugno 2009 che, in tema di riconoscimento agli specializzandi del diritto a percepire il compenso dovuto nelle scuole di specializzazione, stabilisce nell'anno 1991 (anno di recepimento delle Direttive CE sui compensi in favore dei medici specializzandi) il termine dal quale decorre la prescrizione di cinque anni per quanti hanno ritenuto o ritengono di adire in giudizio per il riconoscimento del diritto stesso.

Tale sentenza risolve definitivamente la questione, a lungo dibattuta, su quale fosse il termine di prescrizione nei casi, sempre più frequenti, di ricorsi aditi a causa del mancato percepimento di un compenso durante gli anni di specialità.

Dato l'interesse generale che la questione tuttora riveste, riteniamo di fare cosa utile trasmettendo l'allegata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con preghiera di dare opportuna informazione agli iscritti.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Amedeo Bianco

ORDINE MEDICI DI COMO  
PROTOCOLLO N.° 579  
RICEVUTO IL 13.07.09

All.to

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582



COMUNITA' EUROPEA - DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.  
Cass. civ. Sez. lavoro, 03-06-2009, n. 12814

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S., P.V., L.E., M.B., M.M.C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO LUCA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRATANGELO GIOVANNI, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, E PER IL MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi Ministri in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 260/2005 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 28/09/2005 R.G.N. 95/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 25/03/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l'Avvocato LUIGI DE ROSA per delega GIOVANNI FRATANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

---

<b>Fatto</b>	<b>Diritto</b>	<b>P.Q.M.</b>
--------------	----------------	---------------

### **Svolgimento del processo**

1. I ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Campobasso nei confronti dei Ministeri della Sanità, dell'Università e del Tesoro, esponendo di avere frequentato le scuole di specializzazione di medicina senza percepire alcun compenso. Poichè le Direttive della Comunità Europea, le quali prevedevano un compenso in favore dei medici specializzandi, erano state trasposte in ritardo nell'ordinamento italiano (*D.Lgs. n. 257 del 1991*) essi chiedevano il risarcimento del danno da ritardata attuazione della fonte comunitaria tra il 1983 e il 1991; danno che consisteva nella mancata remunerazione del lavoro svolto e nella perdita di chances.
2. Si costituivano i Ministeri convenuti e proponevano una serie di eccezioni di rito e di merito, tra le quali la prescrizione del diritto azionato. Il Tribunale respingeva la domanda attrice motivando nel senso che la specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni non era prevista dalle direttive; che gli attori non avevano provato le modalità di svolgimento della specializzazione, modalità le quali dovevano corrispondere a quelle indicate nelle direttive; che in ogni caso il diritto al risarcimento del danno era prescritto (prescrizione quinquennale decorrente dall'emanazione del *D.Lgs. n. 257 del 1991* sopra citato).
3. Proponevano appello gli attori. La Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza di primo grado, a motivo della assorbente considerazione circa l'avvenuto decorso della prescrizione.
4. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori, deducendo quattro motivi. Resistono con controricorso i tre Ministeri convenuti.

### **Motivi della decisione**

5. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi *dell'art. 360 c.p.c.*, n. 3 "dei principi dettati dalle

direttive europee e del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno"; nonché "contraddittoria motivazione in ordine alla riferita giurisprudenza europea": la sentenza di appello fa decorrere la prescrizione dall'entrata in vigore del *D.Lgs. n. 257 del 1991*, laddove la prescrizione dovrebbe decorrere dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea in data 3.10.2000, la quale ha dichiarato incondizionato l'obbligo dello Stato Italiano di trasporre la Direttiva Comunitaria; solo a partire da tale sentenza gli attori erano in grado di esercitare il proprio diritto. Anzi, solo con le sentenze Gozza e Carbonari i ricorrenti hanno avuto esatta percezione dell'illecito perpetrato in loro danno. In ogni caso, il perdurante inadempimento dello stato italiano per una attuazione retroattiva e completa delle direttive in argomento configura un "illecito permanente", ragion per cui la prescrizione potrebbe iniziare a decorrere dalla cessazione della permanenza.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha affermato l'esistenza di un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di retribuire la formazione del medico specializzando ed una applicazione retroattiva delle norme nazionali di attuazione costituisce un adeguato risarcimento del danno.

6. Con il secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi *dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2935 e 2947 c.c.*, sotto il profilo che la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, vale a dire quando la fonte attributiva del diritto ha assunto una portata sufficientemente concreta e certa.

7. Col terzo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono omessa motivazione circa la giurisprudenza europea e contraddittoria motivazione in ordine alla riferita sentenza "Emmot": prima di tale sentenza non era certo che le Direttive da trasporre fossero sufficientemente precise ed incondizionate.

8. Col quarto motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi *dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 6, del D.M. 31 gennaio 1998* e dei principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7630.2003: trattasi dell'equiparazione del corso di specializzazione in medicina legale, non espressamente previsto dalle direttive, alla specializzazione in medicina del lavoro e delle assicurazioni.

9. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati e vanno rigettati, con conseguente assorbimento del quarto motivo.

10. E' noto che la Comunità Europea, con Direttive n. 75.363, 75.362, 82.76 prevede l'obbligo degli stati membri di retribuire adeguatamente i medici i quali frequentavano le scuole di specializzazione, in relazione alle discipline comuni agli stati stessi o equiparate. Con sentenza in data 3.10.2000 in causa 371.1997 "Gozza", la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto che tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso, ma il giudice nazionale non è in grado di identificare il debitore tenuto alla prestazione nè di individuare l'importo adeguato della remunerazione. Ne

consegue che l'avente diritto può soltanto chiedere il risarcimento del danno. Una volta trasporta (in ritardo) la Direttiva, la sentenza "Carbonari" in data 25.2.1999 - procedimento 131.1997 - ha ritenuto che una applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione può costituire un adeguato risarcimento del danno, valutazione peraltro rimessa al giudice nazionale. Ne deriva che le citate direttive non sono immediatamente applicabili nell'ordinamento interno perchè manca la specificità della prestazione richiesta; in relazione ad esse è esercitabile unicamente l'azione di risarcimento del danno aquiliano e l'illecito consiste nell'omessa o ritardata attuazione della direttiva.

11. Trattandosi di azione di risarcimento del danno, la prescrizione è quinquennale ed inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Tale momento non coincide con l'emanazione della direttiva, se la stessa non è immediatamente applicabile; nè con il termine assegnato agli stati per la trasposizione della fonte comunitaria nel diritto interno, perchè anche a quel momento il soggetto privato non è in condizioni di conoscere quale sia il contenuto del diritto che gli viene negato e l'ammontare del relativo risarcimento. Può invece individuarsi nel momento in cui entra in vigore la normativa di attuazione interna della direttiva europea: è questo il momento in cui il soggetto può far valere il diritto al risarcimento del danno, perchè è in quel contesto che egli viene a conoscere il contenuto del diritto attribuito ed i limiti temporali della corresponsione. In altri termini, posto che con il *D.Lgs. n. 257 del 1991* il soggetto è in grado di conoscere l'ammontare dei compensi stabiliti, il soggetto tenuto ad erogarli e la non retroattività della corresponsione, a quel momento è in grado di esercitare il diritto al risarcimento del danno. Si veda al riguardo Corte di Giustizia della Comunità Europea 25,7.1991 "Emmot": finchè una direttiva non è stata correttamente trasposta, non è ipotizzabile alcuna possibilità per i privati di avere piena conoscenza dei loro diritti; tale incertezza perdura anche se nel frattempo la Corte di Giustizia della Comunità Europea dichiara inadempiente lo stato membro; fino al momento della trasposizione della direttiva lo stato non può opporre alcuna eccezione di tardività ed "un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento". 12. Sulla inapplicabilità immediata delle direttive Comunità Europea 362.75 e 82.76 vedi da ultimo in senso conforme a quello qui condiviso Cass. 18.6.2008 n. 16507. Sull'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione vedi Cass. 11.3.2008 n. 6427. 13. Obiettano i ricorrenti che anche dopo la trasposizione delle ripetute direttive nell'ordinamento italiano, essi non erano in grado di percepire il contenuto del diritto al risarcimento del danno da azionare, finchè non sono state emesse le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea le quali hanno fatto il punto circa l'operatività delle direttive ed i relativi limiti. Vale la pena di osservare al riguardo che una volta trasposta la direttiva nell'ordinamento interno il privato è in grado di esercitare l'azione risarcitoria, perchè in quel momento è precisato il contenuto economico ovvero l'ammontare della retribuzione annuale ed è esclusa la retroattività, per cui gli anni pregressi rimangono al di fuori dell'attuazione della direttiva. Non a caso la citata sentenza "Emmot" fa decorrere la prescrizione (o meglio l'eccezione di tardività dell'azione) dalla data di esatta trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno. Nel

caso in esame, la trasposizione è avvenuta nel 1991 e l'azione giudiziaria è iniziata nel 2001, quando i cinque anni erano decorsi, come accertato dal giudice di merito.

14. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009

---